

CAMERA DEI DEPUTATI N. 195

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PIRO

Presentata il 2 luglio 1987

Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, concernente la corresponsione ai pubblici dipendenti in quiescenza degli aumenti perequativi intervenuti sino al 31 dicembre 1985

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende a dare l'interpretazione autentica, nello spirito e nella lettera, all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141.

Come è noto l'articolo 7 della suddetta legge è stato formulato dal legislatore nell'intento: primo, di porre fine a una delle maggiori ed ingiustificate sperequazioni esistenti tra le varie categorie di pensionati civili e militari dello Stato e cioè quelli del biennio 1977-1978; secondo, di dar luogo ad una dovuta ricollocazione dei detti pensionati nella posizione a loro spettante secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modifica-

zioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432; terzo, di procedere ad una perequazione, in assoluto, alla data 1° gennaio 1986 dei pensionati del biennio 1977-1978 con i pensionati del 1979.

La circolare n. 7 del 9 gennaio 1986 applicativa dell'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, emanata dal Ministero della pubblica istruzione — Ispettorato pensioni — al comma 12 contraddice lo spirito autentico della suddetta legge in quanto non considera applicabili nei confronti del personale scolastico in quiescenza nel biennio 1977-1978 tutti gli aumenti di ordine perequativo intervenuti sino al 31 dicembre 1985 e già in godimento dallo stesso personale andato in pensione nel 1979.

Come se non bastasse, in conseguenza dell'applicazione della suddetta circolare,

si viene a creare un'ulteriore sperequazione al posto di quella che si voleva eliminare, mentre le premesse dell'azione di riordino della materia in questione sono state indirizzate alla *restitutio in integrum* di quanto legittimamente spettante.

Si fa notare, infine, che la riliquidazione con decorrenza 1° gennaio 1986 e 1° gennaio 1987 di cui al secondo comma della su più volte menzionata legge, ha lo

scopo esclusivamente di evitare la liquidazione degli arretrati, fermo restante il principio della parità economica a decorrere dal 1° gennaio 1986 con i pensionati civili e militari dello Stato posti in quiescenza nel 1979.

Al fine della corretta e autentica interpretazione dell'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, si propone l'accoglimento della seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, va interpretato nel senso che, al personale destinatario delle norme previste dal predetto articolo, la pensione deve essere riliquidata calcolando sull'importo giuridicamente recuperato le percentuali di incremento perequativo intervenute dalle date di decorrenza giuridica del riconoscimento del beneficio dell'anzianità pregressa.